DECISIONI

DECISIONE (UE) 2022/2062 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2022

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE ([1]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2022 una proposta che fissa l'importo della terza quota del contributo per il 2022.

(2) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([3]) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti nell'ambito dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(5) La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio ([4]) fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

([1]) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
([2]) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
([3]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
([4]) Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).

(6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2022, conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA

ALLEGATO

TERZA QUOTA 2022 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES (%)	Commissione	BEI	Commissione +BEI
		11° FES	11° FES	Importo totale della terza quota 2022
BELGIO	3,24927	19 495 620	3 249 270	22 744 890
BULGARIA	0,21853	1 311 180	218 530	1 529 710
CECHIA	0,79745	4 784 700	797 450	5 582 150
DANIMARCA	1,98045	11 882 700	1 980 450	13 863 150
GERMANIA	20,57980	123 478 800	20 579 800	144 058 600
ESTONIA	0,08635	518 100	86 350	604 450
IRLANDA	0,94006	5 640 360	940 060	6 580 420
GRECIA	1,50735	9 044 100	1 507 350	10 551 450
SPAGNA	7,93248	47 594 880	7 932 480	55 527 360
FRANCIA	17,81269	106 876 140	17 812 690	124 688 830
CROAZIA	0,22518	1 351 080	225 180	1 576 260
ITALIA	12,53009	75 180 540	12 530 090	87 710 630
CIPRO	0,11162	669 720	111 620	781 340
LETTONIA	0,11612	696 720	116 120	812 840
LITUANIA	0,18077	1 084 620	180 770	1 265 390
LUSSEMBURGO	0,25509	1 530 540	255 090	1 785 630
UNGHERIA	0,61456	3 687 360	614 560	4 301 920
MALTA	0,03801	228 060	38 010	266 070
PAESI BASSI	4,77678	28 660 680	4 776 780	33 437 460
AUSTRIA	2,39757	14 385 420	2 397 570	16 782 990
POLONIA	2,00734	12 044 040	2 007 340	14 051 380
PORTOGALLO	1,19679	7 180 740	1 196 790	8 377 530
ROMANIA	0,71815	4 308 900	718 150	5 027 050
SLOVENIA	0,22452	1 347 120	224 520	1 571 640
SLOVACCHIA	0,37616	2 256 960	376 160	2 633 120
FINLANDIA	1,50909	9 054 540	1 509 090	10 563 630
SVEZIA	2,93911	17 634 660	2 939 110	20 573 770
REGNO UNITO	14,67862	88 071 720	14 678 620	102 750 340
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	600 000 000	100 000 000	700 000 000